

Linee Guida per la rilevazione e la comunicazione di
operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo

Settore: Acquisizione di lavori, forniture e servizi

DATA DI PRIMA EMISSIONE:	25/03/2024	DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO:	25/03/2024
-------------------------------------	------------	--	------------

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura descrive le modalità, i flussi informativi, gli strumenti, le attività e le responsabilità connesse con lo svolgimento di compiti di amministrazione attiva e di controllo richiesti alle Pubbliche Amministrazioni dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio e lotta al terrorismo secondo le varie disposizioni emanate nel tempo e successive all’emissione del Decreto Legislativo n. 231/2007.

L’art 10, comma 4, del Decreto Legislativo n.231/2007 prevede in particolare che, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, le Pubbliche Amministrazioni debbano comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale.

La finalità perseguita con queste disposizioni interne è di adottare una procedura atta a garantire l’efficacia nella rilevazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, la tempestività delle comunicazioni alla UIF e l’omogeneità dei comportamenti della struttura aziendale.

Le presenti disposizioni si applicano a LIGURCAPITAL nel suo complesso e, in modo particolare, ai sensi dell’art 10, comma 1, del Decreto Legislativo n. 231/2007, nell’ambito dei seguenti procedimenti e procedure:

- a) Provvedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice degli appalti pubblici;

2. RIFERIMENTI E DISPOSIZIONE DI ATTUAZIONE

- Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 recante “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”;
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni”;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 recante “Attuazione della direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifiche delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento UE 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento CE 1781/2006”;
- Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 recante “Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n.90 e n.92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE”;
- Decreto del Ministero dell’Interno 25 settembre 2015, recante “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni”;
- Provvedimento della Banca d’Italia - UIF, 4 maggio 2011 recante “Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”;
- Provvedimento della Banca d’Italia – UIF, 23 aprile 2018 recante “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli Uffici delle pubbliche amministrazioni”.

3. DEFINIZIONI

3.1 DEFINIZIONI

Termine/espressione	Significato
Affidamento o Appalto	Contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi.
Affidamento diretto	L'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.
Determina	Atto contenente (in modo semplificato per gli affidamenti diretti) l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti inerenti la capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, ove richiesti.
RUP	Responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura di affidamento.
Referente preposto alle verifiche	Risorsa preposta all'espletamento delle verifiche dell'assenza di cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice Appalti per l'affidamento dei contratti e al pagamento delle fatture.
Direttore dell'esecuzione del contratto/Direttore dei lavori	Persona che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto (ove nominata).
Gestore delle comunicazioni antiriciclaggio	Soggetto cui è affidato il compito di trasmettere le comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).
Operazione sospetta	Operazione che per caratteristiche, entità, natura o qualsivoglia altra circostanza, conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induce a ritenere, in base agli elementi a disposizione del segnalante, che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Indicatori di anomalia	Fattispecie di comportamenti anomali, finalizzati ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, contenuti nel Decreto Ministeriale del 25 settembre 2015 e richiamati nel provvedimento UIF del 23 aprile 2018.
Riciclaggio	Ai sensi dell'art 2 comma 4 del Decreto Legislativo n.231/2007 per riciclaggio s'intende:



Termine/espressione	Significato
	<p>a) La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;</p> <p>b) L'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;</p> <p>c) L'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;</p> <p>d) La partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.</p> <p>Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.</p>
Finanziamento del terrorismo	Ai sensi dell'art 1, comma 1 lett. d) del decreto Legislativo n. 109/2007 e dell'art 2, comma 6, del decreto Legislativo n. 231/2007 per finanziamento del terrorismo si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.
UIF	Ai sensi dell'art 1, lettera g) del D.M del 25 settembre 2015, si definisce Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) "la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo".

4. ITER PROCEDURALE

4.1 PREMESSA

L'art 10 del Decreto Legislativo n. 231/2007 impone alcuni obblighi a carico delle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, la predetta disposizione prevede che le Pubbliche Amministrazioni:

- adottino procedure interne proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici e indichino le misure necessarie a mitigarlo (comma 3);
- abbiano il dovere di comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (comma 4);
- adottino misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi dell'art 10 (comma 5).

Nell'ambito dello svolgimento dell'attività di LIGURCAPITAL per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi tramite l'affidamento e l'esecuzione di contratti pubblici, ai fini dell'adempimento degli obblighi della normativa in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, si individuano le seguenti diverse fasi procedurali:

- Rilevazione di operazione sospetta in sede di affidamento del contratto;
- Rilevazione di operazione sospetta in sede di esecuzione del contratto;
- Rilevazione di operazione sospetta in sede di liquidazione delle fatture;
- Trasmissione dell'operazione sospetta al Gestore;
- Comunicazione di operazione sospetta alla UIF.

4.2 SOGGETTI RESPONSABILI

4.2.1 RUP

Il RUP, con l'assistenza del Referente preposto alle verifiche in relazione alle diverse fasi dell'iter (addetto ufficio acquisti per la fase di assegnazione, referente interno per l'esecuzione e responsabile del settore amministrativo per la fase di liquidazione), nello svolgimento della propria attività finalizzata all'affidamento di contratti pubblici esegue un'analisi dell'eventuale grado di anomalia relativo all'affidamento in esame, verificando la presenza di uno o più indicatori di anomalia (così come definiti al successivo paragrafo n. 4.3).

4.2.2 Direttore dell'esecuzione del contratto/Direttore dei lavori

Il Direttore dell'esecuzione del contratto/ Direttore dei lavori nello svolgimento della propria attività di esecuzione del contratto e di liquidazione delle fatture, qualora individuato in un soggetto esterno diverso dal RUP, esegue un'analisi dell'eventuale grado di anomalia relativo all'affidamento in esame, verificando la presenza di uno o più indicatori di anomalia (così come definiti al successivo paragrafo n. 4.3).

4.2.3 Gestore

Il Gestore - nominato con provvedimento formale - è il soggetto cui è affidato il compito di trasmettere le comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo all'Unità di Informazione

Finanziaria (UIF) istituita presso la Banca d'Italia.

Il Gestore ha il compito di:

- Acquisire le comunicazioni di operazioni sospette provenienti dal RUP (qualora diverso dal Gestore) e dal Direttore dell'esecuzione del contratto/Direttore dei lavori;
- Valutare la pertinenza, la fondatezza e l'effettiva rilevanza delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute e, a seguito di ulteriori approfondimenti eseguiti, eventualmente, con il supporto di un analista esterno:
 - in caso di valutazione negativa, archiviare la comunicazione ricevuta;
 - in caso di valutazione positiva, provvedere all'invio della comunicazione di operazione sospetta alla UIF;
- Informare il Consiglio di Amministrazione di LIGURCAPITAL, con cadenza almeno annuale, su eventuali operazioni sospette trasmesse alla UIF;
- Garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni.

4.3 Indicatori di anomalia

Gli indicatori di anomalia, finalizzati a ridurre i margini di incertezza connessi alle valutazioni soggettive, per il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione sono elencati nel Decreto Ministeriale del 25 settembre 2015 e richiamati nel provvedimento UIF del 23 aprile 2018.

Essi sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime.

Gli indicatori di anomalia sono divisi in due sezioni, la prima recante indicatori di carattere generale, la seconda recante indicatori specifici per tipologia di attività.

Tra gli indicatori di anomalia di carattere generale, applicabili a qualsiasi tipologia di attività svolta, vi sono:

- Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione;
- Indicatori di anomalia connessi con le modalità di richiesta o di esecuzione delle operazioni.

La seconda sezione comprende indicatori specifici per i seguenti settori di attività:

- Settore appalti e contratti pubblici;
- Settore finanziamenti pubblici;
- Settore immobili e commercio (ipotesi non ricorrente per l'attività di Ligurcapital)

Al fine di adottare procedure interne proporzionate alle dimensioni organizzative e operative, idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate alla UIF, sono stati individuati, a seguito di analitica valutazione di tutti gli indicatori riportati nell'Allegato al provvedimento UIF del 23 aprile 2018, quelli applicabili con riferimento all'attività svolta per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi tramite l'affidamento e l'esecuzione di contratti pubblici.

Valutazione in fase di scelta

Di seguito sono riportati gli indicatori la cui presenza deve essere valutata dal RUP, con l'assistenza del Referente preposto alle verifiche in fase di assegnazione, nell'analisi del grado di anomalia relativo all'operazione in esame, in fase di scelta dell'operatore economico e di acquisizione delle autodichiarazioni su requisiti di partecipazione nei casi di affidamento per contratti di servizi, forniture e lavori di importo inferiore a euro 40.000.



N.	Indicatore di anomalia per affidamenti valore <40.000
1	Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo
2	Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla
3	Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate

Di seguito sono riportati gli indicatori la cui presenza deve essere valutata dal RUP, con l'assistenza del Referente preposto alle verifiche in fase di assegnazione, nell'analisi del grado di anomalia relativo all'operazione in esame in fase di scelta dell'operatore economico e di verifica sui requisiti di partecipazione, nei casi di affidamento per contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 40.000 e fino a Euro 140.000 e di lavori di importo pari o superiore a euro 40.000 e fino a Euro 500.000.

N.	Indicatore di anomalia per affidamenti valore > 40.000
1	Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo
2	Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio
3	Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla
4	Il soggetto cui è riferita l'operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione



5	Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi
6	Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate
7	Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione

Valutazione in fase di esecuzione del contratto

Di seguito sono riportati gli indicatori la cui presenza deve essere valutata dal Direttore dell'esecuzione del contratto/Direttore dei lavori nell'analisi del grado di anomalia relativo all'operazione in esame, in sede di esecuzione del contratto.

N.	Indicatore di anomalia
1	Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo
2	Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione
3	Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società
4	Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria

Valutazione in fase di liquidazione

Di seguito sono riportati gli indicatori la cui presenza deve essere valutata dal RUP, con l'assistenza del Referente preposto alle verifiche in fase di liquidazione, ossia del Responsabile Amministrativo, nell'analisi del grado di anomalia relativo all'operazione in esame, in sede di liquidazione delle fatture.

N.	Indicatore di anomalia
1	Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione
2	Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio
3	Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla
4	Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate

4.4 RILEVAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA IN SEDE DI AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO

Durante l'attività di affidamento del contratto il RUP valuta la presenza di uno o più indicatori di anomalia, di cui al paragrafo 4.3, utilizzando il Modulo di rilevazione degli indicatori di anomalia in fase di scelta dell'operatore economico e acquisizione delle autodichiarazioni e/o verifica dei requisiti (Allegato 2).

Qualora venga riscontrata la presenza simultanea dei tre indicatori di anomalia selezionati (nei casi di affidamento per contratti di servizi, forniture e lavori di importo inferiore a euro 40.000) o di quattro indicatori di anomalia sui sette selezionati (nei casi di affidamento per contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 40.000 e fino a Euro 140.000 e di lavori di importo pari o superiore a euro 40.000 e fino a Euro 500.000), ed il sospetto appaia fondato sulla base di una valutazione generale di elementi oggettivi e soggettivi a disposizione, il RUP provvede a compilare il Modulo di segnalazione di operazione sospetta (Allegato 1) e ad inviarlo al Gestore.

4.5 RILEVAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA IN SEDE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Durante la fase di esecuzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto/Direttore dei lavori,

valuta la presenza di uno o più indicatori di anomalia, di cui alla tabella del precedente paragrafo 4.3, utilizzando il Modulo di rilevazione degli indicatori di anomalia in sede esecuzione del contratto (Allegato 3).

Qualora venga riscontrata la presenza simultanea di tre indicatori di anomalia sui quattro selezionati, ed il sospetto appaia fondato sulla base di una valutazione generale di elementi oggettivi e soggettivi a disposizione, Il Direttore dell'esecuzione del contratto/Direttore dei lavori provvede, in accordo con il RUP se soggetto diverso, compila il Modulo di segnalazione di operazione sospetta (Allegato 1) e ad inviarlo al Gestore.

4.6 RILEVAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA IN SEDE DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE

Durante la fase di liquidazione delle fatture, il RUP, con l'assistenza del Responsabile del settore Amministrazione, valuta la presenza di uno o più indicatori di anomalia, di cui alla tabella del precedente paragrafo 4.3, utilizzando il Modulo di rilevazione degli indicatori di anomalia in sede esecuzione di liquidazione delle fatture (Allegato 4)

Qualora venga riscontrata la presenza di tre indicatori di anomalia sui quattro selezionati ed il sospetto appaia fondato sulla base di una valutazione generale di elementi oggettivi e soggettivi a disposizione, responsabile del settore Amministrazione provvede, in accordo con il RUP, a compilare il Modulo di segnalazione di operazione sospetta (Allegato 1) e ad inviarlo al Gestore.

4.7 TRASMISSIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA AL GESTORE

Nei casi in cui ci siano i presupposti per ritenere\ sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti di cui ai precedenti paragrafi 4.4, 4.5 e 4.6, provvedono a compilare il Modulo di segnalazione di operazione sospetta ed a inviarlo al Gestore.

A riguardo viene creata apposita cartella, con accesso riservato al Gestore ed al soggetto segnalante in cui conservare i Moduli di segnalazione di operazione sospetta con la documentazione pertinente.

La comunicazione al Gestore di un'operazione sospetta presuppone sia la simultanea presenza del numero di indicatori di cui ai precedenti paragrafi 4.4, 4.5 e 4.6, sia un'analisi generale degli elementi oggettivi e soggettivi che consentano un corretto inquadramento della fattispecie in esame.

Al fine dell'invio al Gestore della comunicazione è sufficiente l'esistenza anche solo di un sospetto, non essendo necessaria una vera e propria consapevolezza dell'origine illecita dell'operazione apparsa anomala.

La comunicazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria.

La comunicazione sarà inviata al Gestore tempestivamente e dovrà garantire la riservatezza dei soggetti coinvolti.

Il modulo di segnalazione di operazione sospetta deve contenere i dati, le informazioni, nonché una sintetica relazione correlata di documentazione idonea a ricostruire le motivazioni che hanno portato alla segnalazione, compresi anche eventuali riscontri contabili a supporto.

Il modulo di segnalazione e gli allegati sono inviati tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo del Gestore.

4.8 COMUNICAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA ALLA UIF

Il Gestore valuta, eventualmente con il supporto di un analista esterno, le risultanze delle comunicazioni di operazioni sospette ricevute e:

-in caso di valutazione negativa, archivia la comunicazione ricevuta specificando le motivazioni per le quali non si ritiene opportuno effettuare la comunicazione alla UIF;

- in caso di valutazione positiva, provvede a trasmettere i dati e le informazioni concernenti l'operazione sospetta alla UIF.

La trasmissione delle comunicazioni alla UIF deve essere effettuata senza ritardo in via telematica, tramite il portale internet INFOSTAT-UIF, previa registrazione e abilitazione al sistema.

La comunicazione deve contenere:

- a) dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione e la Pubblica Amministrazione;
- b) elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- c) elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto;
- d) eventuali documenti allegati.

Il Gestore, nel rispetto delle norme di riservatezza, con cadenza almeno annuale, renderà noto al Consiglio di Amministrazione di LIGURCAPITAL l'elenco delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo comunicate alla UIF tramite il portale telematico dedicato.

Il Gestore conserva in apposito archivio, creato in cartella con accesso riservato, tutte le pratiche di operazioni sospette prese in carico, sia quelle oggetto di comunicazione alla UIF, che quelle valutate negativamente, garantendo la riservatezza dei nominativi dei segnalanti e delle informazioni in esse contenute.

Il procedimento di segnalazione, valutazione e comunicazione delle operazioni sospette è coperto da riservatezza.

Tutti i dipendenti a vario titolo coinvolti sono tenuti a non divulgare le informazioni inerenti il procedimento.

L'identità del segnalante è rivelata solo qualora l'Autorità Giudiziaria lo disponga con provvedimento motivato.

È fatto divieto di informare i soggetti coinvolti relativamente all'avvio di un'attività di segnalazione nei loro confronti.

Il trattamento delle informazioni da parte degli operatori avviene nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali.